



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ordinanza speciale n. 6 del 23 dicembre 2023

(ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

Rimodulazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Disciplina delle procedure realizzative degli interventi.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023, al n. 265;

Visto l'articolo 1, comma 734, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018"), il cui capo III reca la disciplina degli "Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017";

Visto in particolare l'articolo 26 del decreto-legge n. 109 del 2018, che prevede:

- **al comma 1**, che "con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'art. 17, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c)”;

- **al comma 2**, che “Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, si provvede a: a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili”;
- **al comma 6**, che “Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario Straordinario e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori di cui all'articolo 27, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario”;
- **al comma 8**, che “Il Commissario Straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo”;

Visti altresì i seguenti articoli del decreto-legge n. 109 del 2018:

- **l'art. 27**, che include tra i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino, miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 26, comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali [oggi Ministero della cultura], lettera b), i Comuni, lettera e) e, alla lettera h), “la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- **l'art. 30**, comma 4, in base al quale “Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione”.

Visto l'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale *“Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario Straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente”*;

Visto altresì il comma 4-ter del predetto articolo 13, in base al quale *“Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto”*;

Visto altresì il disposto del comma 3-bis aggiunto nell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, come modificato, da ultimo, **dall'art. 11, comma 3, del citato decreto-legge di semplificazione n. 76 del 2020** recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, in base al quale *“. . . i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Vista l'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, recante *Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*, che ha dato attuazione all'articolo 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, che demanda alle Diocesi le funzioni di soggetto attuatore per i lavori sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo inferiore per singolo lavoro alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disponendo che tali lavori seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori, secondo le modalità di attuazione, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto, definite nella medesima ordinanza commissariale;

Ritenuto, che, analogamente, gli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo inferiore per singolo lavoro alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), per i quali l'art. 27 del decreto-legge n. 109 del 2018, con norma di tenore identico a quella contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, attribuisce le funzioni di soggetto attuatore alla Diocesi, debbano essere disciplinati, per le fasi di conferimento degli appalti dei servizi tecnici e di progettazione e degli appalti dei lavori, dalle norme del diritto privato, ferme restando le norme pubblicistiche concernenti l'approvazione dei progetti, la concessione del contributo, i controlli e le modalità di attuazione, dirette ad assicurare l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario introdurre un'apposita disciplina attuativa, sotto i profili indicati, degli interventi per i quali il soggetto attuatore deve identificarsi nella Diocesi;

Ritenuto che occorre nel contempo differenziare tale disciplina rispetto a quella, interamente sottoposta alle regole pubblicistiche del codice dei contratti pubblici, fatte salve le motivate deroghe necessarie a fini di semplificazione e di accelerazione, riguardante gli interventi su edifici di culto di proprietà di enti pubblici o di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, o per i quali sia comunque previsto quale soggetto attuatore il Comune o Il Ministero della cultura (di seguito anche "MIC"),



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Dato atto che:

- le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione;
- attraverso le ordinanze in deroga possono essere disposte ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- tramite le ordinanze in deroga, il Commissario Straordinario individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del decreto legislativo n. 50/2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (di seguito anche “Codice dei contratti pubblici”);

Visto il protocollo d'intesa tra Segretariato Regionale del MIBACT e la Diocesi di Ischia, sulle chiese di proprietà della Diocesi, trasmesso al Commissario Straordinario con la nota 2076 del 22/04/2020 del Segretariato Regionale per la Campania del MIBACT;

Vista l'ordinanza n. 11 del 17 febbraio 2020, recante “*Approvazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017*”;

Vista l'ordinanza n. 15 del 14 gennaio 2021, recante “*Piano finanziario e rimodulazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Vista la nota predisposta dal Segretariato Regionale del MIC per la Campania, acquisita al prot. n. 3464E/CS/ISCHIA del 26/09/2023, con la quale è stato trasmesso in copia digitale e cartacea il progetto esecutivo della chiesa di S. Antonio di Padova sita a Casamicciola Terme;

Vista la nota predisposta dal Comune di Lacco Ameno prot. n. 0011097/2023 del 26/09/2023, acquisita al protocollo n. 3476E/CS/ISCHIA del 26/09/2023, con la quale è stato trasmesso il progetto definitivo in digitale della chiesa di S. Giuseppe in località Fango a Lacco Ameno;

Vista la nota predisposta dal Comune di Casamicciola Terme, acquisita al prot. n. 3962E/CS/ISCHIA del 23/10/2023, con la quale si invia il cronoprogramma e Q.E. aggiornato della Basilica di S. Maddalena;

Vista la nota predisposta dalla Soprintendenza area metropolitana di Napoli, acquisita al prot. n. 4689E/CS/ISCHIA del 27/11/2023, con la quale è stato trasmesso in copia digitale il progetto esecutivo della chiesa di S. Domenico a Forio sita a Forio;

Vista la nota predisposta dalla Soprintendenza area metropolitana di Napoli, acquisita al prot. n. 4690E/CS/ISCHIA del 27/11/2023, con la quale è stato trasmesso in copia digitale il progetto esecutivo della chiesa di S. Lucia a Forio sita a Forio;

Vista la nota predisposta dalla Soprintendenza area metropolitana di Napoli, acquisita al prot. n. 0004910E/CS/Ischia dell'11/12/2023, con la quale è stato trasmesso in copia digitale il progetto esecutivo della chiesa di S. Pasquale Baylon sito a Casamicciola Terme;

Visti gli esiti della riunione collegiale tenutasi il giorno 19/12/2023 presso la sede di Napoli della Struttura del Commissario Straordinario, che hanno sancito gli accordi tra la Diocesi di Ischia e il Comune di Lacco Ameno riguardo alla Chiesa di San Giuseppe al Fango in Lacco Ameno;

Visti gli esiti della Relazione tecnica istruttoria predisposta dal funzionario e sottoscritta dal Dirigente competente della struttura commissariale acquisita al prot. n. 5220I/CS/ISCHIA del 22/12/2023, allegata alla presente ordinanza (Allegato 1) e predisposta anche tenendo conto della documentazione protocollata agli atti della struttura commissariale e degli aggiornamenti formali e informali e delle interlocuzioni avvenute con la Diocesi, la Soprintendenza Area Metropolitana di Napoli, il Segretariato Regionale del MIC e i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

- Sono in numero di 11 gli edifici di culto considerati, che risultano già inseriti nella rimodulazione del piano degli edifici ecclesiastici individuati nell'ordinanza n. 15 del 2021,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

rispetto alla quale gli importi dei quadri economici sono stati aggiornati con nota prot. n. 2615 del 23/09/2022, ulteriormente rimodulati nei progetti esecutivi consegnati dal Segretariato regionale del MIC per la Campania alla struttura Commissariale;

- E' uno l'edificio di culto per il quale il soggetto attuatore è individuato nell'ente comunale e che segue le regole della ricostruzione pubblica, ovvero:
 - la Basilica della Maddalena, di competenza e proprietà del Comune di Casamicciola Terme;
- E' uno l'edificio di culto per il quale il soggetto attuatore è il Comune di Lacco Ameno fino alla redazione del progetto esecutivo. Per l'attuazione il soggetto attuatore è la Diocesi di Ischia.

Considerato che, sulla base delle richieste giunte con nota prot. n. 3404 del 29/11/2022, sussiste l'esigenza di trasferire alla Diocesi le competenze di soggetto attuatore per le chiese, già di competenza del Segretariato regionale del MIC per la Campania, di seguito indicate, che possono essere trasferite prioritariamente per la fase esecutiva, come indicato nella nota prot. n. 2267U/CS/ISCHIA del 4/07/2023, dopo aver completato l'iter progettuale con un progetto esecutivo:

- Sant'Antonio da Padova (Comune di Casamicciola Terme);
- SS. Annunziata (Comune di Lacco Ameno);
- S. Sebastiano Martire (Comune di Forio);
- S. Michele Arcangelo detta del Purgatorio (Comune di Forio);

Considerato che tale elenco può essere modificato alla luce dei progetti esecutivi effettivamente pervenuti dal Segretariato regionale del MIC per la Campania e che le restanti progettazioni a completamento saranno individuate per la fase attuativa con decreto del Commissario Straordinario;

Considerato che gli interventi per i quali il soggetto attuatore continuerà ad essere il Segretariato regionale del MIC per la Campania, per la complessità dal punto di vista artistico culturale, come da richiesta congiunta del predetto Segretariato Regionale e della Soprintendenza area metropolitana di Napoli con nota 2646E7/CS/Ischia del 25/07/2023, sono le seguenti:

- Chiesa di Santa Maria di Loreto (Comune di Forio);
- Chiesa dell'Immacolata (Comune di Casamicciola Terme);

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

228, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in quanto, gli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione degli edifici di culto si qualificano come opere e lavori oggettivamente urgenti e di particolare criticità, tenuto conto del peculiare valore religioso e culturale connesso alla loro ricostruzione e riparazione e del particolare rilievo che tali interventi rivestono per la comunità, anche sotto il profilo storico e artistico;

Considerato che dall'istruttoria di cui sopra è altresì emersa la necessità di realizzare altri interventi **non compresi nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 15 del 2021 e**, in particolare i seguenti:

1. Chiesa di San Giuseppe, sita presso Villa Joseph- Opera Don Orione in Casamicciola Terme;
2. Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, sita in Lacco Ameno;
3. Convento di San Francesco d'Assisi, sita in Forio.

Tenuto conto che, al fine di garantire la copertura economica di suddetti interventi, sono state trasmesse da parte della Diocesi, con note prot. n. 4816E/CS/Ischia del 04/12/2023, prot. n. 4820E/CS/Ischia del 05/12/2023 e prot. n. 4829E/CS/Ischia del 05/12/2023, dettagliate relazioni con individuazione dei danni e stima di fattibilità per progettazione ed esecuzione delle opere;

Dato atto che:

- per l'intervento relativo alle spese tecniche per la progettazione della chiesa "S. Giuseppe al Fango nel Comune di Lacco Ameno", con ordinanza n. 15/2021 è stato già finanziato il 30% delle spese tecniche totali stimate;
- per l'intervento relativo alle spese tecniche per la progettazione della chiesa di "Santa Maria del Suffragio detta del Purgatorio", con ordinanza n. 15 del 2021 è stato già finanziato il 30% delle spese tecniche totali stimate;
- a seguito della nota prot. n. 8085E/CS/ISCHIA del 13/09/2023 il Segretariato Regionale del MIC ha chiesto la liquidazione delle spese tecniche documentate per un importo di € 138.190,61 per gli edifici di culto per i quali ha svolto attività di soggetto attuatore;
- a seguito della nota prot. n. 3872E/CS/ISCHIA del 17/10/2023, con la quale il Segretariato Regionale del MIC ha chiesto l'erogazione anticipata come da ordinanza 15/2021, per un importo di € 315.000,00 per gli edifici di culto per i quali ha svolto attività di soggetto attuatore, è stata erogata la somma richiesta con decreto n. 1800 del 20 novembre 2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- che con nota prot. n. 2615 del 23/09/2022 sono stati trasmessi i QE proposti per le singole chiese oggetto di intervento da parte della Soprintendenza, maggiorati del 20% per adeguare l'elenco prezzi agli aggiornamenti stabiliti dalla normativa sui lavori pubblici;
- che il Comune di Lacco Ameno ha trasmesso con nota prot. n. 3476E/CS/ISCHIA del 26/09/2023 il progetto definitivo da cui si riscontra l'importo aggiornato del QE della chiesa di S. Giuseppe al Fango, che ammonta a € **2.594.297,79**;
- che il Segretariato Regionale del MIC ha comunicato l'importo definitivo aggiornato del QE della chiesa di S. Antonio da Padova sita a Casamicciola Terme, che ammonta a € **703.984,56**;
- che, a seguito delle suddette note, e per le ragioni evidenziate nella sopraindicata relazione, si è resa necessaria una rimodulazione degli importi degli interventi, come programmati dall'ordinanza n. 15 del 2021, sia in ragione di scelte progettuali che per effetto del noto aumento dei prezzi nel comparto edilizia;

Considerato che il Comune di Casamicciola Terme, con nota prot. n. 3962E/CS/ISCHIA del 23/10/2023, ha manifestato la volontà di non svolgere l'incarico di soggetto attuatore per la chiesa di "Santa Maria del Suffragio detta del Purgatorio", in precedenza assunto giusta l'accordo con la Diocesi per le funzioni di soggetto attuatore stipulato in data 20 novembre 2020 Rep. 1524 e che, con la medesima nota, il Comune di Casamicciola Terme ha chiesto la rimodulazione degli importi già trasmessi per la Chiesa della Maddalena, di cui l'ente è proprietario;

Ritenuto altresì di dover provvedere alla copertura degli oneri occorrenti per la rimodulazione degli importi;

Ritenuto, per le esposte ragioni, di dover approvare il nuovo Programma degli interventi di recupero e restauro degli edifici culto, meglio descritti negli allegati 1 e 2 (relazione istruttoria a firma del funzionario e del dirigente della struttura commissariale ed elenco degli interventi acquisiti al prot. n. 5220I/CS/ISCHIA del 22/12/2023) e di dare attuazione ai primi 5 interventi muniti di progettazione definitiva ed esecutiva per un importo complessivo di euro 5.041.705,31, che trovano copertura a valere sulle risorse della contabilità speciale attribuita al Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto legge n. 109 del 2018, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie, come risulta dalla relazione del Dirigente acquisita al prot. n. 5223I/CS/Ischia del 22/12/2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Dato atto che la Diocesi di Ischia con nota del MIC registrata al prot. n. 4455 del 15/11/2023, ha comunicato l'organizzazione della struttura appaltante, attestando di disporre di una organizzazione interna che presenta adeguate professionalità preposte alla gestione degli appalti;

Ritenuto opportuno, in virtù della specificità delle opere e per ragioni di continuità e connessione con quelle già avviate, individuare la Diocesi di Ischia, la quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi che il Segretariato regionale del MIC di concerto con la Soprintendenza area metropolitana di Napoli ha accettato di trasferire, di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto che il Soggetto Attuatore possa essere, altresì, supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, per gli interventi su immobili di proprietà pubblica e per quelli per i quali il Soggetto Attuatore è l'Ente locale, per i quali gli appalti di servizi e di lavori sono disciplinati dal codice dei contratti pubblici, ai fini dell'accelerazione degli stessi, il Soggetto Attuatore potrà procedere anche alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione, ivi comprese le attività proprie dell'Ufficio di direzione dei lavori e di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di cui all'articolo art. 114 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Ritenuto che per i predetti interventi ricadenti nella disciplina degli appalti pubblici possono trovare applicazione tutte le misure di semplificazione e di accelerazione previste nelle ordinanze commissariali speciali nn. 1, 2 e 3 dell'11 aprile 2023, i cui richiami normativi devono ritenersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, ai sensi dell'art. 226, comma 5, del predetto codice;

Considerato che, in particolare per la fase di approvazione dei progetti degli interventi, sono coinvolti diversi interessi facenti capo a più amministrazioni, sicché si rende necessaria l'attivazione della Conferenza speciale dei servizi di cui alle ordinanze commissariali speciali nn. 1, 2 e 3 dell'11 aprile 2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DISPONE

Capo I

(Approvazione della nuova programmazione attuativa del piano edifici di culto; individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza e dei Soggetti Attuatori)

Art. 1

(Approvazione della nuova programmazione attuativa del piano edifici di culto)

1. È approvato il nuovo piano per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino delle chiese e degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici analiticamente descritti negli allegati n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, aggiornati sia nel numero che relativamente alle stime previsionali di spesa degli interventi, secondo la programmazione ivi dettagliata.
2. Il Piano di cui al comma 1 contiene, in particolare:
 - a) i seguenti interventi finanziati di immediata esecuzione già previsti dall'ordinanza n. 15 del 2021:

:

 - BC/CA/05: Chiesa di Sant'Antonio da Padova sita nel comune di Casamicciola Terme;
 - BC/FO/01: Chiesa di Santa Lucia – Forio;
 - BC/FO/05: Chiesa di San Domenico - Forio;
 - BC/CA/03: Congrega di Sant'Anna (San Pasquale Baylon) – Casamicciola Terme;
 - BC/LA/02: Intervento di demolizione e ricostruzione della chiesa di San Giuseppe al Fango- Lacco Ameno.
 - b) i seguenti interventi confermati nel programma già previsti dall'ordinanza n. 15 del 2021:
 - BC/CA/01: Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio – Casamicciola Terme;
 - BC/CA/02: Chiesa di Santa Maria della Pietà – Casamicciola Terme;
 - BC/FO/03: Chiesa parrocchiale di San Sebastiano - Forio;
 - BC/FO/04: Chiesa di San Michele Arcangelo detta del Purgatorio - Forio;
 - BC/LA/01: Chiesa della SS. Annunziata – Lacco Ameno.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- BC/CA/06: Chiesa dell'Immacolata – Casamicciola Terme;
- BC/FO/02: Chiesa di Santa Maria di Loreto – Forio.
- BC/CA/05: Basilica della Santa Maria della Maddalena- Casamicciola Terme;
- BC/CA/07: Chiesa di Santa Maria del Suffragio detta del Purgatorio- Casamicciola Terme.

c) i seguenti interventi aggiuntivi, inseriti nella programmazione e non previsti nell'ordinanza n. 15 del 2021:

- Chiesa di San Giuseppe al Don Orione – Casamicciola Terme;
- Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo - Lacco Ameno;
- Chiesa di San Francesco d'Assisi – Forio.

3. Gli interventi di cui alla lett. a) comma 2, trovano copertura finanziaria con la presente ordinanza, così come disposto al successivo art. 14. Il Commissario Straordinario, provvede con proprio decreto alle variazioni delle previsioni di spesa che si rendessero necessarie nel caso di discostamento tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivi derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici. Eventuali maggiori costi di singoli interventi, risultanti dall'approvazione del progetto, potranno essere finanziati attingendo alle economie relative ad altri interventi e ai ribassi d'asta, ovvero mediante riduzione degli importi o del numero di interventi finanziati, a seguito di documentata istanza del Soggetto Attuatore.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lett. b) e c), potranno essere finanziati con successivo decreto del Commissario Straordinario, previo accertamento di sufficienti disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale, compatibilmente con le ulteriori esigenze di ricostruzione privata e pubblica.

Art. 2

(Individuazione degli edifici di culto di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici, di seguito riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale:
 - a) **Progetti esecutivi:**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- **BC/CA/05:** Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Sant'Antonio da Padova sita nel comune di Casamicciola Terme per l'importo di € 703.984,56;
- **BC/CA/03:** Lavori di consolidamento e restauro della Congrega di Sant'Anna (San Pasquale Baylon) – sita nel comune di Casamicciola Terme per l'importo di € 1.003.422,96;
- **BC/FO/01:** Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa Lucia – sita nel comune di Forio per l'importo di € 440.000,00;
- **BC/FO/05:** Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Domenico – sita nel comune di Forio per l'importo di € 300.000,00;

b) Progetti definitivi:

- **BC/LA/02** Intervento di demolizione e ricostruzione della Chiesa di San Giuseppe al Fango sita nel comun di Lacco Ameno per l'importo di € 2.594.297,79;

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza, in quanto:

- rivestono un elevato valore simbolico ed identitario per la comunità per l'esercizio del culto e per l'alto valore storico e culturale degli edifici interessati;
- sussiste l'esigenza di assicurare in condizioni di massima sicurezza la continuità delle funzioni di culto cui sono preposti gli edifici interessati dagli interventi di restauro, consolidamento, riparazione e ricostruzione oggetto della presente ordinanza;
- gli interventi riguardano edifici di culto per i quali è in atto un crescente, progressivo ammaloramento, che investe anche le opere di consolidamento necessarie al fine di garantire la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, sicché occorre urgentemente evitare il potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose e impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisoriale ne comprometta la funzionalità e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico;

Art. 3

(Individuazione del Soggetto Attuatore)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

1. La Diocesi di Ischia, in quanto soggetto che dispone, come da apposita attestazione, di un'adeguata struttura organizzativa per la gestione diretta dei procedimenti, anche relativamente alla funzione di stazione appaltante, è individuata quale Soggetto Attuatore per i seguenti interventi già ricompresi nella programmazione di cui all'ordinanza n. 15/2021:
 - Chiesa di S. Maria del Buon Consiglio (Casamicciola Terme);
 - Chiesa di S. Maria della Pietà (Casamicciola Terme);
 - Chiesa di S. Maria del Suffragio detta del Purgatorio (Casamicciola Terme);
 - Chiesa di S. Pasquale Baylon (Congrega di S. Anna) (Casamicciola Terme);
 - Chiesa di S. Antonio di Padova (Casamicciola Terme);
 - Chiesa di S. Lucia (Forio);
 - Chiesa di S. Sebastiano (Forio);
 - Chiesa di S. Michele Arcangelo (Forio);
 - Chiesa di S. Domenico (Forio);
 - Chiesa della SS. Annunziata (Lacco Ameno);
 - Chiesa di San Giuseppe al Fango (Lacco Ameno).
2. La Diocesi di Ischia, inoltre, è individuata quale Soggetto attuatore per gli interventi relativi alle seguenti chiese non ricomprese nell'ordinanza n. 15 del 2021:
 - Chiesa di San Giuseppe, sita presso Villa Joseph- Opera Don Orione in Casamicciola Terme;
 - Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, sita in Lacco Ameno;
 - Convento di San Francesco d'Assisi, sita in Forio.
3. Il Comune di Casamicciola Terme è individuato quale Soggetto attuatore per i seguenti interventi:
 - Chiesa di "Santa Maria Maddalena".
4. Il Segretariato Regionale per la Campania del MIC è individuato quale Soggetto attuatore per i seguenti interventi:
 - Chiesa di Santa Maria di Loreto (Forio);
 - Chiesa dell'Immacolata (Casamicciola Terme).
5. La funzione attuativa per la chiesa di S. Giuseppe al Fango sarà svolta come segue:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- Il Comune di Lacco Ameno, già soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza n. 15/2021, provvederà a completare la redazione del progetto esecutivo della Chiesa di S. Giuseppe al Fango, che deve essere validato e verificato entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, con successiva trasmissione del progetto stesso alla Struttura Commissariale e alla Diocesi;
- La Diocesi di Ischia è individuata quale soggetto attuatore della fase successiva di esecuzione dei lavori e collaudo.

Capo II (Disciplina degli interventi)

Sezione I (Interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea)

Art. 4

(Responsabile tecnico della procedura)

1. La Diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, individua un architetto o un ingegnere, regolarmente iscritto all'Albo professionale di competenza, o un professionista tecnico con almeno tre anni di esperienza in materia di ricostruzione post-sisma, che assume il ruolo e la denominazione di "Responsabile tecnico della procedura – RTP", con il compito di coordinare tutte le attività e gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi di riparazione, restauro, ripristino ed eventuali interventi di demolizione e ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici, di importo inferiore per singolo lavoro alla soglia di rilevanza comunitaria, indicati nell'articolo 2, comma 1, per i quali la Diocesi è individuata come Soggetto Attuatore.
2. Il Responsabile tecnico della procedura cura il costante raccordo con la Struttura commissariale, con gli Uffici del Comune territorialmente competente e con la Soprintendenza competente per territorio, e costituisce il punto di riferimento unico per ogni comunicazione e confronto con le Amministrazioni competenti nel corso dello svolgimento delle procedure.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

3. La Diocesi può conferire al Responsabile tecnico della procedura, nelle forme e secondo le modalità previste dalla propria organizzazione, idonei poteri di rappresentanza per la stipula dei negozi giuridici necessari all'espletamento del mandato.
4. Il Responsabile tecnico della procedura, selezionato dalla Diocesi senza particolari formalità con incarico fiduciario, può essere incaricato dei compiti di coordinamento e di raccordo anche per una pluralità di interventi, ma comunque in numero tale da garantire l'efficienza ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti. Per garantire la migliore funzionalità e la maggiore efficacia nella realizzazione degli interventi, la Diocesi può altresì costituire un apposito ufficio tecnico, composto da più figure professionali scelte tra quelle indicate nel comma 1, assicurando comunque che per ognuno degli interventi per i quali la Diocesi è Soggetto attuatore, sia individuato un unico professionista quale Responsabile tecnico della procedura.
5. Il Responsabile tecnico della procedura non può assumere incarichi di progettazione, direzione dei lavori e di responsabile della sicurezza del cantiere di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si applicano in ogni caso le norme sulle incompatibilità e sul divieto di conflitto d'interessi di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, anche riguardo agli operatori economici selezionati per la progettazione e la realizzazione degli interventi.
6. Per ciascuno degli interventi di ricostruzione di competenza della Diocesi il Responsabile tecnico della procedura è remunerato secondo quanto previsto nell'articolo 9, a valere sulle risorse ivi indicate.

Art. 5

(Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici)

1. Il Responsabile tecnico della procedura, in relazione ad uno o più interventi relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria di competenza della Diocesi, provvede ad affidare l'incarico di progettazione e direzione dei lavori dell'intervento, ed eventualmente quello di responsabile del coordinamento per la sicurezza, nonché l'incarico di collaudatore, ove necessario, a un professionista idoneo in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e che non



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

abbia commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC, secondo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.

2. Nel conferimento degli incarichi di cui al comma 1 la Diocesi cura di evitare casi di incompatibilità e di conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal comma 2 del predetto articolo 30, e attua il principio di rotazione. Ove ritenuto opportuno, la Diocesi può avvalersi di un proprio elenco di professionisti specializzati, in possesso dei predetti requisiti.
3. La scelta del contraente e il conseguente rapporto obbligatorio sono disciplinati dal diritto privato, secondo le norme del libro IV del codice civile, salvo quanto diversamente disposto nella presente ordinanza.
4. Nell'ambito della propria autonomia negoziale, la Diocesi può affidare i servizi professionali di cui al comma 1 mediante una procedura negoziata informale, con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco di professionisti specializzati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dal vigente codice dei contratti pubblici.
5. I compensi dei professionisti incaricati sono stabiliti ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, con riduzione prefissata del 30% nel caso di affidamento diretto.
6. Il soggetto attuatore, per gli edifici di culto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, deve comunicare al Commissario straordinario la nomina del Responsabile tecnico della procedura ovvero comunicare l'impossibilità di procedere in tal senso e l'eventuale modifica del cronoprogramma di attuazione. Per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1, lett. b) e c) la Diocesi può provvedere alla nomina del Responsabile Tecnico della procedura, ferma restando la riserva di finanziamento di cui all'art. 1, comma 4, della presente ordinanza.

Articolo 6

(Affidamento dei lavori)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

1. La Diocesi seleziona l'impresa affidataria dei lavori tra quelle iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come richiamato dall'articolo 29 del decreto-legge n. 109 del 2018.
2. La scelta dell'impresa appaltatrice e il conseguente contratto di appalto sono disciplinati dal diritto privato, secondo le norme del codice civile, salvo quanto diversamente disposto nella presente ordinanza.
3. È facoltà della Diocesi applicare, anche per la selezione dell'impresa appaltatrice dei lavori, la procedura negoziata informale di cui all' articolo 5, comma 4.
4. Nel caso di affidamento diretto dei lavori il contratto dovrà contenere un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto alla base d'asta.
5. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse, su motivata e documentata richiesta del Responsabile tecnico della procedura, le varianti che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica, preventivamente valutate ed autorizzate dal Commissario Straordinario. Le varianti in aumento sono ammesse, previa congrua motivazione tecnica, non oltre il limite del 20% rispetto all'importo dei lavori di cui al decreto di concessione e comunque entro il limite dell'importo del contributo concesso.
6. La Diocesi provvede a comunicare con cadenza trimestrale al Commissario Straordinario e al Comune territorialmente competente, relativamente ai progetti ammessi a contributo, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi per i quali svolge la funzione di Soggetto Attuatore.

Articolo 7

(Approvazione dei progetti e domanda di contributo)

1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione degli interventi, il Commissario Straordinario o suo delegato indice e presiede apposite conferenze speciali di servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 5 delle ordinanze speciali nn. 1, 2 e 3 dell'11 aprile 2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. Di regola il livello di approfondimento tecnico dei progetti da presentare a cura della Diocesi è quello corrispondente al progetto esecutivo di cui all'articolo 44 e all'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, salvo che per la peculiarità dell'intervento, per la sua particolare complessità, anche in considerazione del valore culturale dell'edificio, nonché per esigenze di accelerazione della sua realizzazione, su motivata richiesta del progettista e del Responsabile tecnico della procedura, non sia autorizzata dal Commissario Straordinario la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. I progetti trasmessi alla Struttura commissariale e al Comune territorialmente competente sono contestualmente trasmessi dalla Diocesi alla Soprintendenza competente per l'esercizio delle funzioni di tutela di cui agli articoli 21 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché agli altri Enti eventualmente competenti.
3. Al fine di accelerare l'istruttoria dei progetti assicurandone la qualità tecnica nel pieno rispetto delle norme di tutela, la Struttura commissariale convoca apposite riunioni preparatorie, con la partecipazione della Soprintendenza, nelle quali la Diocesi, tramite il Responsabile tecnico della procedura, presenta le prime elaborazioni progettuali in modo da consentire le eventuali osservazioni, indicazioni propositive e suggerimenti operativi idonei a consentire l'approvazione in sede di conferenza speciale dei servizi, nonché per verificarne la corrispondenza al Documento di indirizzo alla progettazione.
4. Il Commissario Straordinario, entro quindici giorni dal ricevimento del progetto esecutivo o del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al comma 3, con i relativi documenti, convoca la conferenza speciale dei servizi decisoria e provvede alla trasmissione degli atti ai soggetti interessati.
5. I lavori della conferenza speciale dei servizi decisoria si concludono non oltre trenta giorni, decorrenti dalla data della prima riunione.
6. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza speciale di servizi decisoria, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

7. La determinazione conclusiva della Conferenza di servizi comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 8

(Disciplina della concessione del contributo)

1. Il contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto è concesso con decreto del Commissario Straordinario, sulla base della determinazione di approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza speciale di servizi.
2. Ai fini della concessione del contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto si applica il Prezzario Unico della Regione Campania.
3. Il Commissario Straordinario con proprio decreto può, su istanza del Soggetto Attuatore, provvedere alla variazione degli importi o degli interventi di cui all'elenco allegato alla presente ordinanza (Allegato 2) ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore così come risultanti dall'elenco medesimo.
4. La Diocesi può destinare le somme derivanti dagli indennizzi relativi alle polizze assicurative al finanziamento di interventi aggiuntivi a quelli previsti nel progetto ammesso a contributo pubblico. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivo degli interventi saranno portate a decurtazione del contributo pubblico. A tal fine, il Responsabile tecnico della procedura trasmette il quadro riepilogativo dell'utilizzo delle somme rinvenienti dalle polizze assicurative al Commissario Straordinario prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo.

Articolo 9

(Spese per la gestione amministrativa)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

1. Per i costi riconducibili alla gestione dell'intervento da parte della Diocesi, per le spese generali per il funzionamento dell'ufficio del Responsabile tecnico della procedura deputato alla gestione delle attività è riconosciuto un importo massimo rapportato all'importo dei lavori pari a:
 - 2,00% dell'importo dei lavori fino a euro 1.000.000;
 - 1,50% dell'importo dei lavori superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 2.000.000;
 - 1,00% dell'importo dei lavori superiori a euro 2.000.000 e inferiori alla soglia comunitaria.
2. Il contributo alle spese generali di cui al comma 1 trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico di ciascuno intervento.
3. L'incentivo è erogato secondo le modalità di cui all'art 13, comma 1, della presente ordinanza, previa rendicontazione riguardante l'utilizzo della risorsa concessa.

Articolo 10

(Regime transitorio)

1. La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la progettazione a professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell'atto di conferimento.
2. Il Segretariato Regionale del MIC per la Campania trasmette alla Struttura Commissariale e alla Diocesi gli elaborati progettuali predisposti per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, l'incarico di progettazione sia stato affidato in data antecedente all'entrata in vigore della presente ordinanza e che proseguiranno fino al conseguimento del livello esecutivo del progetto.
3. Le spese sostenute dal Segretariato Regionale per la Campania del MIC e dagli altri soggetti attuatori per le attività di progettazione ad essi affidate, già coperte finanziariamente con gli stanziamenti di cui all'ordinanza n. 15 del 2021 e già trasferite a titolo di anticipazione, dovranno essere dettagliatamente rendicontate al Commissario Straordinario.

Sezione II

(Edifici di culto soggetti alla ricostruzione pubblica)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 11

(Edifici di culto soggetti alla ricostruzione pubblica)

1. Restano soggetti alla disciplina della ricostruzione pubblica, secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici, gli interventi relativi agli edifici di culto di proprietà dei Comuni o per i quali è stato individuato quale soggetto attuatore un soggetto pubblico, e gli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria, questi ultimi di competenza del Ministero della Cultura, per la fase della progettazione, dell'affidamento dei lavori e dell'esecuzione.
2. Trovano applicazione, per le procedure di selezione degli operatori privati e per la disciplina relativa alla stipula e all'esecuzione dei contratti di appalto e di fornitura, le disposizioni, anche derogatorie, di semplificazione e di accelerazione contenute negli articoli 4 e 5 delle ordinanze speciali nn. 1, 2 e 3 dell'11 aprile 2023. Ogni richiamo ivi contenuto al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi dell'articolo 226, comma 5, del predetto decreto.
3. Le procedure di approvazione dei progetti e di concessione del finanziamento, le modalità di erogazione del finanziamento e di svolgimento dei controlli sulla fase esecutiva, nonché i poteri sostitutivi del Commissario Straordinario in caso di inerzia o di ritardo nell'esecuzione degli interventi sono disciplinati dalle corrispondenti disposizioni in materia di ricostruzione pubblica contenute nelle ordinanze speciali nn. 1, 2 e 3 dell'11 aprile 2023.

Capo III

(Disposizioni comuni, transitorie e finali)

Articolo 12

(Monitoraggio e controllo delle azioni dei Soggetti attuatori)

1. Il Commissario Straordinario svolge un costante monitoraggio delle attività e del rispetto del cronoprogramma di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, al fine di garantire il rispetto dei tempi per l'adozione dei pareri e delle autorizzazioni e di ogni altro atto, anche



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

endoprocedimentale, necessario per l'avvio e la conclusione delle procedure, nonché la tempestiva realizzazione delle attività.

2. Il Dirigente della struttura commissariale competente nomina il coordinatore dell'edilizia ecclesiastica responsabile del monitoraggio con il compito di interfacciarsi con continuità con il Soggetto Attuatore e con gli esecutori delle opere, nonché di produrre con cadenza trimestrale un resoconto, con l'indicazione dello stato di attuazione dell'intervento, di eventuali problematiche riscontrate, e con la valutazione di possibili rischi e le conseguenti proposte di azioni volte alla soluzione dei problemi insorti.
3. I Soggetti Attuatori sono tenuti a procedere al monitoraggio ogni 3 mesi nelle modalità definite con determina del dirigente della struttura commissariale competente.
4. Il Commissario Straordinario pubblica i dati relativi alle attività dei Soggetti Attuatori sul proprio sito istituzionale, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle azioni poste in essere e del loro avanzamento.

Articolo 13

(Modalità di trasferimento dei fondi per la realizzazione degli edifici di culto)

1. Le somme stanziare con la presente ordinanza in favore del Soggetto Attuatore sono erogate secondo le seguenti modalità:
 - Per il 10% all'atto della consegna dei servizi di progettazione, al netto delle anticipazioni già erogate con precedenti provvedimenti della Struttura del Commissario;
 - Per il 30% all'atto di stipula del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori;
 - Per la parte ulteriore, su presentazione dei S.A.L., ciascuno per un importo massimo del 20%, per un importo totale non superiore al 40%;
 - per il residuo saldo del 20%, a seguito della certificazione della regolare esecuzione (o del collaudo) dei lavori e dell'approvazione della contabilità finale.
2. L'importo massimo delle spese tecniche ammissibili a contributo è stabilito progressivamente e a scaglioni, come percentuale dell'importo dei lavori e dei costi per la sicurezza, come segue:
 - fino a 500.000, si applica una percentuale del 12,5%;
 - per la parte eccedente € 500.000 e fino a € 2.000.000 si applica una percentuale pari a 10%;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- per la parte eccedente € 2.000.000 si applica una percentuale pari a 7,5%.

Gli importi così calcolati sono comprensivi di spese ed oneri accessori e sono al netto di IVA ed oneri previdenziali.

3. Per spese tecniche si intendono le spese relative: alla progettazione e direzione lavori; al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva; alla verifica del progetto, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. n. 36 del 2023; al collaudo, con esclusione delle indagini geologiche e di altre eventuali prestazioni specialistiche.
4. Per i casi nei quali la norma preveda il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 36 del 2023 è possibile riconoscere tale importo entro il suddetto contributo forfettario, solo qualora lo stesso venga inserito nella rendicontazione finale, allegando il documento comprovante l'avvenuto versamento ai destinatari finali della quota spettante.
5. Non è autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta. Il Commissario con proprio decreto provvede eventualmente ad autorizzare, su richiesta dei Soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l'ammissibilità della richiesta, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, riguardanti gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), si provvede nel limite massimo di € **5.041.705,31** al netto delle somme già finanziate secondo le modalità di cui alle premesse della presente ordinanza.
2. L'onere finanziario complessivo degli interventi previsti nella presente ordinanza viene imputato allo stanziamento di cui all'art.1 comma 737 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo le seguenti modalità:
 - il 30% degli importi nell'esercizio 2024;
 - il 50% degli importi nell'esercizio 2025;
 - il 20% degli importi nell'esercizio 2026;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) si provvederà con successivi decreti alle condizioni indicate all'art. 1 comma 4.

Articolo 15
(Entrata in vigore)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Campania, alla Soprintendenza Area Metropolitana di Napoli, al Segretariato Regionale del MIC per la Campania, alla Diocesi di Ischia, ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: <https://sismaischia.it> e nell'Albo Pretorio dei Comuni .
3. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

Allegati:

- 1) Relazione istruttoria a firma del coordinatore edilizia ecclesiastica e del dirigente competente della Struttura commissariale;
- 2) Elenco nuovo programma degli interventi edifici di culto.